SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2591

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2003

Istituzione del Museo dell'istruzione
tecnica e industriale in Italia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla considerazione che nel 2004 si celebrerà il 150º anniversario della nascita dell'istruzione tecnica e industriale in Italia ed è finalizzato a istituire un museo che, attraverso un proprio nucleo storico di macchinari e di strumentazione, possa documentare i processi tecnologici con rilevante valenza scientifica e didattica compiuti, nel nostro Paese, a partire dalla metà del XIX secolo.

A quell'epoca risale infatti la prima scuola tecnica italiana, l'istituto «Girolamo e Margherita Montani», sorto a Fermo, nel quale si sono formate intere generazioni di industriali italiani e che negli anni ha conservato un patrimonio documentale e di strumenti tecnici che può consentire la ricostruzione delle tappe della crescita dell'istruzione tecnica italiana.

Le origini dell'istituto tecnico industriale Montani risalgono al 6 aprile 1854, data in cui fu inaugurata l'opera pia Montani. L'opera era un asilo per i fanciulli orfani e più poveri della città di Fermo, istituita affinché i ragazzi ricevessero una formazione morale e una preparazione tecnica per diventare «buoni artieri»: ne uscivano falegnami, fabbri, carrozzieri. L'opera era stata voluta dal filantropismo e dalla sensibilità del conte Girolamo Montani, che nel 1849 aveva devoluto tutti i propri beni a questa iniziativa.

Con l'unità nazionale, nel 1861, un decreto del commissario per le Marche, Lorenzo Valerio, trasformò l'opera pia in istituto di arti e mestieri. A seguito di questa trasformazione, la scuola perse la originaria funzione morale e acquistò una sua specificità tecnica funzionale allo sviluppo della produzione in campo artigianale e industriale.

Nel 1863, con l'intento di dare all'istituto un'impronta veramente moderna ed europea, il sindaco di Fermo decise di affidarne la direzione a qualcuno che disponesse di aggiornate competenze nell'insegnamento tecnico; fu così che venne chiamato a dirigere la scuola il giovane ingegnere francese Ippolito Langlois, già direttore del Conservatorio di arti e mestieri di Parigi.

Langlois introdusse subito nell'istituto fermano i sistemi didattici adottati nell'*École Polytechnique,* voluti da Napoleone III per supportare lo sviluppo industriale e il progresso sociale della Francia. I corsi furono divisi in due indirizzi: uno per l'acquisizione di abilità artigianali e uno di grado superiore per il lavoro nelle officine, destinato a formare «artisti» e «capi officina ed ingegneri pratici» per le ferrovie e la marina. Accanto alle aule sorsero le prime officine didattiche.

L'importanza che la scuola aveva assunto, grazie alla sua impronta europea, le permise di partecipare alle Esposizioni universali che si tenevano nelle maggiori capitali europee.

Nel 1884, sempre ad opera di Langlois, l'istituto di arti e mestieri fu trasformato in scuola industriale per le Marche. Nel 1907, prendendo la denominazione di Regio istituto industriale nazionale, la scuola ebbe il riconoscimento del diploma da parte dello Stato e i suoi diplomati poterono accedere ai Politecnici. In questo periodo le officine vennero potenziate e furono dirette da eminenti personaggi del mondo della cultura tecnica e scientifica.

Nel primo decennio del secolo scorso accanto alla sezione di meccanica fu aperta la sezione di elettrotecnica. Nel 1933 l'istituto contava le sezioni di meccanica, elettrotecnica, chimica e radiotecnica.

Negli anni '40, per il prestigio raggiunto, l'istituto divenne sede di speciali corsi preparatori per avieri.

Numerosi furono negli anni gli investimenti promossi dall'istituto in strutture ed apparecchiature, che oggi, ancora conservate e funzionanti, offrono una preziosa testimonianza della storia tecnologica e di come si manifestò la rivoluzione industriale nel nostro Paese.

A questo esempio di formazione professionale, mutuato dalla scuola industriale francese grazie al lavoro del professor Ippolito Langlois, si sono ispirati i diversi istituti tecnici sorti in Italia negli anni seguenti.

Fermo è quindi, per tradizione, la città deputata ad accogliere il Museo dell'istruzione tecnica e industriale italiana. I locali dell'istituto «Girolamo e Margherita Montani» hanno conservato il loro carattere originale e possono ospitare, oltre ad un nucleo permanente di macchinari storici, anche esposizioni periodiche di reperti e documenti di archeologia industriale provenienti da altre istituzioni.

Il presente disegno è suddiviso in quattro articoli. L'articolo 1 istituisce il Museo dell'istruzione tecnica e industriale in Italia.

L'articolo 2 definisce le finalità del Museo, attribuendo compiti specifici all'istituzione in materia di conservazione, catalogazione, restauro ed esposizione del materiale e delle opere in esso conservate, nonché per la promozione di scambi e prestiti nell'ambito di iniziative culturali di carattere nazionale e internazionale.

L'articolo 3 concerne l'organizzazione e la gestione del Museo, compresa la gestione del personale, disciplinata ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, salvo quanto disposto dai successivi commi 3, 4 e 5, in merito al consiglio di amministrazione e ai suoi membri, cui compete la nomina del direttore del Museo.

L'articolo 4 assicura la copertura finanziaria per l'attuazione della norma, prevedendo una spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Museo dell'istruzione tecnica e industriale in Italia)

1. È istituito il Museo dell'istruzione tecnica e industriale in Italia, di seguito denominato «Museo», con sede a Fermo.

Art. 2.

(Finalità)

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia dell'istruzione tecnica e industriale in Italia;

b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento e la valorizzazione delle collezioni esistenti;

c) promuovere iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare il patrimonio del Museo;

e) acquistare, a qualsiasi titolo, e conservare immobili funzionali alla sistemazione e alla valorizzazione dei reperti e degli uffici museali.

Art. 3.

(Organizzazione)

1. La sede del Museo, da istituire presso i locali dell'istituto tecnico industriale «Montani» di Fermo, è stabilita mediante apposita convenzione da stipularsi tra il comune di

Fermo, d'intesa con il predetto istituto, e i Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le modalità di gestione del Museo ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da nove membri di cui:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) due rappresentanti del comune di Fermo;

d) due rappresentanti della provincia in cui ha sede il Museo;

e) un rappresentante della regione Marche;

f) un rappresentante dell'Unioncamere regionale;

g) il preside dell'istituto tecnico industriale «Montani» o suo delegato.

4. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore tecnico-industriale.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a de-

correre dall'anno 2005, si provvede quanto a 3.000.000 di euro per il 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,50